

ALLEGATO 1

USCAGIONE FANTALI

FANTAL VENDE

8 FANTAL ROSSO

1.66
E.G.F.
T.V.E.
C.C.

Bacino di evoluzione

Molo S. p. S.

Molo S. p. S.

Banchina Est

Darsena N° 1

Banchina N° 3

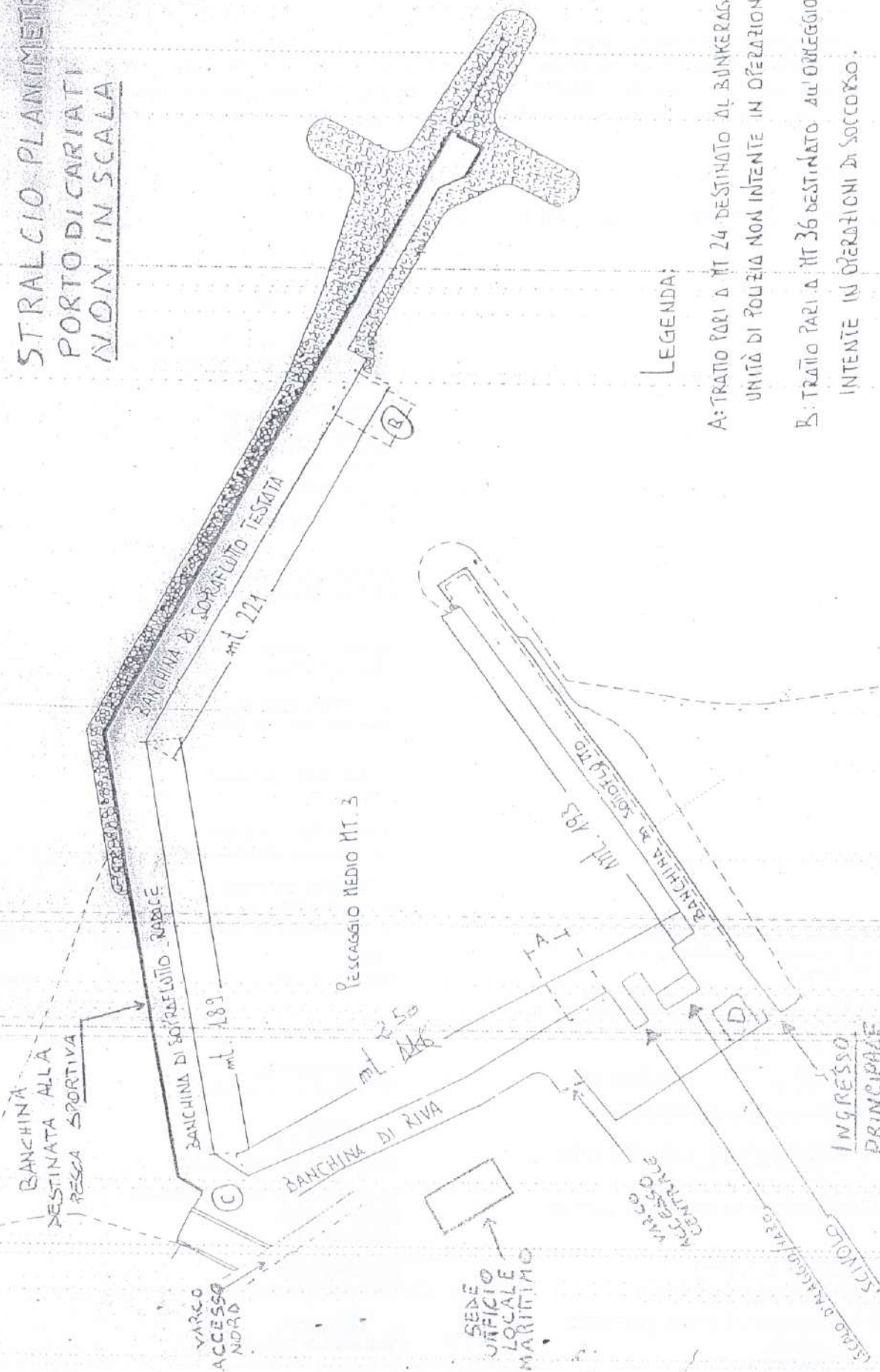
Banchina N° 5

Darsena N° 2

Banchina N° 4

Banchina N° 2

STRALCIO PLANIMETRICO
PORTO DICARIATI
NON IN SCALA



LEGENDA:

- A: TRATTO PARI A MT 24 DESTINATO AL BUNKERAGGIO E O ORTEGGI UNITÀ DI POLIZIA NON INTENTE IN OPERAZIONI DI SOCCORSO.
- B: TRATTO PARI A MT 36 DESTINATO ALL'ORTEGGIO DI UNITÀ INTENTE IN OPERAZIONI DI SOCCORSO.
- C: SUPERFICIE IN BANCHINA DESTINATA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE UNITÀ ALATE.
- D: AREA DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE (EX ART. 68 C.N.).



CAPITANERIA DI PORTO- GUARDIA COSTIERA

CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 33/12

Il Capo del compartimento marittimo di Corigliano Calabro:

- VISTI il D. lgs n. 4/12 del 09 gennaio 2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura" ed il regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n.1639/1968;
- VISTI i Decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 12.01.95 "Disciplina della pesca del riccio di mare", in data 06.12.10 e 15.07.11, relativi alla pesca sportiva e ricreativa effettuata in mare;
- VISTE le raccomandazioni ICCAT ed i regolamenti (CE - UE) in materia di pesca marittima;
- VISTE le circolari n° 12780 in data 15.06.10 e n° 8664 in data 26.03.12 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, inerenti alla pesca ricreativa/sportiva del tonno rosso e del pesce spada;
- RITENUTO necessario aggiornare la disciplina della pesca non professionale secondo le recenti disposizioni inerenti alla pesca sportiva e/o ricreativa del pesce spada;
- VISTE le proprie ordinanze n° 12/11 in data 04.03.11 sulla pesca sportiva e sulla pesca ricreativa e n° 3/11 in data 24.01.11 sulle attività subacquee non professionali;
- VISTI gli articoli 17, 30, 79 e 81 del codice della navigazione:

ORDINA

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la pesca sportiva svolta a scopo ricreativo o sportivo, di superficie o subacquea, esercitata nelle acque del compartimento marittimo di Corigliano Calabro, che si estende dal comune di Rocca Imperiale a quello di Cariatì, inclusi.

ARTICOLO 2 - LIMITAZIONI

1. La pesca non professionale e' vietata ad una distanza inferiore a:
 - 1000 metri dalle imboccature dei porti;
 - 500 metri dalle spiagge e scogliere frequentate dai bagnanti, dalle unità in attività di pesca professionale;
 - 100 metri dagli impianti di maricoltura, dalle reti da posta e dalle navi alla fonda;
2. La pesca non professionale può essere vietata, per motivi di sicurezza marittima e/o tutela ambientale, nelle zone di mare individuate con provvedimenti dell'Autorità Marittima competente per territorio.

ARTICOLO 3 – ESERCIZIO DELLA PESCA NON PROFESSIONALE

1. *Per esercitare la pesca sportiva/ricreativa di superficie e/o subacquea l'interessato deve aver inoltrato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali –*

Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, la comunicazione in allegato 1, e deve esibire la relativa attestazione di avvenuto inoltro. (NOTA 1).

ARTICOLO 4 – PESCA NON PROFESSIONALE DI SUPERFICIE

1. La pesca non professionale di superficie può essere esercitata con l'utilizzo dei seguenti attrezzi:
 - coppo o bilancia, con lato non superiore a 6 metri;
 - ghiaccio o rezzaglio o spaviero, di perimetro non superiore a 16 metri;
 - canne, in numero non superiore a 5 per ogni pescatore sportivo ed armate con non più di 3 ami;
 - lenze morte, bolentini e correntine, armate con non più di 6 ami;
 - lenze e canne per cefalopodi;
 - rastrelli, da usare a piedi;
 - lenze a traino, da superficie e da fondo e filaccioni;
 - nattelli;
 - fiocine a mano;
 - palangari fissi o derivanti, armati con non più di 200 ami per ogni imbarcazione;
 - nasse, in numero non superiore a 2 per ogni imbarcazione.
2. La pesca non professionale di superficie è vietata con l'utilizzo di:
 - reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo combinate nonché di palangari per la cattura di specie altamente migratorie (pesce spada, tonno rosso, ecc.);
 - qualsiasi fonte luminosa, ad eccezione di una lampada per la pesca con la fiocina.

ARTICOLO 5 – TONNO ROSSO

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del tonno rosso (*thunnus thynnus*) deve presentare all'autorità marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello allegato 2.
2. Lo stesso proprietario deve:
 - provvedere a custodire la comunicazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima tra i documenti di bordo;
 - prima dell'accesso in porto, comunicare la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del luogo di sbarco;
 - entro 24 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, di cui all'allegato 3, alla medesima Autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa; a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.
3. *La pesca sportiva/ricreativa del tonno rosso è autorizzata nel periodo compreso tra il 16 giugno ed il 14 ottobre" (NOTA 2).*
4. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso. Nella stessa giornata non è consentita più di una battuta di pesca. L'esemplare catturato deve inoltre rispettare la taglia minima di 30 Kg. o 115 cm, così come disposto dal Reg. (CE) n° 302/09 e deve essere sbarcato integro.

ARTICOLO 6 - PESCE SPADA -

1. Il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore dell'unità da diporto che intende effettuare la pesca sportiva o ricreativa del pesce spada (*xphias gladius*) deve presentare all'Autorità Marittima una comunicazione in carta semplice ed in duplice copia, come da modello allegato 4.
2. Lo stesso proprietario deve:
 - provvedere a custodire la comunicazione munita del nulla osta dell'Autorità

Marittima tra i documenti di bordo;

- prima dell'accesso in porto, comunicare la cattura del pesce spada all'Autorità Marittima del luogo di sbarco;
 - entro 24 ore dallo sbarco presentare la dichiarazione di cattura, di cui all'allegato 5, alla medesima autorità del luogo di sbarco, in caso di pesca ricreativa; a quella del luogo in cui si è svolta la manifestazione, se trattasi di pesca sportiva.
3. La pesca sportiva/ricreativa del pesce spada è vietata nel periodo dall'1 al 31 marzo e dall'1 ottobre ed il 30 novembre.
4. Per ogni uscita in mare, anche se di durata superiore ad un giorno, è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada. Nella stessa giornata non è consentita più di una battuta di pesca. L'esemplare catturato, privo di rostro (spada), deve inoltre rispettare la taglia minima di 10 Kg o 90 cm. (misurati dall'apice della mascella inferiore all'estremità del raggio più corto della coda - A) ovvero 140 cm., per gli esemplari muniti di rostro (spada), (misurati dall'estremità anteriore della testa all'estremità posteriore della pinna caudale - B) come indicato nell'allegato 6, e deve essere sbarcato integro. Non trovano applicazione le deroghe indicate al para 8 lett. a) della raccomandazione ICCAT 11 - 03. (NOTA 2).

ARTICOLO 7 - PESCA NON PROFESSIONALE SUBACQUEA

1. La pesca non professionale subacquea deve essere compiuta nel rispetto della disciplina sulle attività subacquee non professionali e può essere esercitata:
- con l'utilizzo del fucile subacqueo, consentito ai soli maggiori di anni 16 ed armato, in immersione, ad una distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
 - con l'impiego della torcia;
 - dal sorgere al tramonto del sole.
2. La pesca non professionale subacquea è vietata con l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, che, per motivi di sicurezza, possono essere presenti a bordo del mezzo nautico di appoggio, purché dotati di una bombola di capacità non superiore a 10 litri.

ARTICOLO 8 – LIMITI DI CATTURA

1. I pescatori non professionali possono catturare fino a:
- 5 chilogrammi al giorno di pesci, molluschi e crostacei, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore;
 - un esemplare al giorno di cernia;
 - 50 esemplari al giorno di ricci di mare, con divieto assoluto di raccolta nei mesi di maggio e giugno.
2. Le seguenti catture sono vietate:
- coralli, molluschi e crostacei, da parte di pescatori non professionali subacquei;
 - esemplari sottomisura ovvero appartenenti a specie marine protette.
3. La commercializzazione dei prodotti della pesca non professionale è sempre vietata.

ARTICOLO 9 – GARE DI PESCA

1. Tutti coloro che intendono effettuare gare di pesca di superficie, da terra/da bordo di unità navali e/o galleggianti e subacquea, devono chiedere relativa autorizzazione, presentando un'istanza in bollo almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, indirizzandola, anche per il tramite della locale autorità marittima, alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, come da fac-simile in allegato 7.
2. Nel caso di gara svolta su area demaniale marittima, all'istanza deve essere allegato il nulla-osta rilasciato dalle altre Autorità territorialmente competenti (Comune - Regione Calabria).
3. Ai partecipanti alle gare di pesca non si applicano le limitazioni indicate all'art. 8

comma 1, con esclusione di quella sui ricci di mare.

ARTICOLO 10 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili, e relative a: pesca professionale; attività subacquee professionali e non; circolazione nell'ambito portuale; pratica di arrivo e partenza dai porti; tutela ambientale; esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; bunkeraggio; esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche; attività balneari; diporto nautico; individuazione delle strutture e le formazioni naturali presenti nelle acque del circondario marittimo e le condotte che coloro che navigano o esercitano attività in mare devono tenere in modo da garantire la sicurezza della navigazione per prevenire gli abbordi in mare.
2. Per la navigazione svolta fuori i limiti dell'ambito portuale di Corigliano Calabro, le unità navali devono attenersi alle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di sicurezza della navigazione.
3. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
4. Nel compartimento marittimo di Corigliano Calabro è vietata l'attività venatoria nel mare territoriale, sul demanio marittimo e nei porti.

ARTICOLO 11 - VIOLAZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca diverso o più grave reato o illecito amministrativo, i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2012, n.4 e ss. mm. e ii., nonché a norma degli articoli 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti.
2. La mancata esibizione dell'attestazione dell'avvenuto invio della comunicazione di cui all'art. 3 comporta la sospensione dell'attività di pesca e la decorrenza del termine di dieci giorni per regolarizzare la posizione.
3. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca sportiva/ricreativa del pesce spada e del tonno rosso, ovvero a seguito di provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale, l'Amministrazione procederà inoltre alla revoca/sospensione dei relativi nulla-osta.
(NOTA 1).

ARTICOLO 12 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e abroga l'ordinanza n° 12/11 citata in premessa.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione alle associazioni di settore;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web: www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it.

Corigliano Calabro, 25.05.2012

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio D'AMORE

NOTA 1: modifica apportata dall'ordinanza n. 53/2014 del 11.07.2014

NOTA 2: modifica apportata dall'ordinanza n. 36/2013 del 10.06.2013

**COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA
E RICREATIVA**

GENERALITA'	
COGNOME	
NOME	
CITTADINANZA	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
PROFESSIONE	
CITTA' DI RESIDENZA	
INDIRIZZO	
SESSO	
CODICE FISCALE	

DATI RICHIESTI ESCLUSIVAMENTE PER FINI STATISTICI

TIPOLOGIA DI PESCA PRATICATA		
DA TERRA	SI	NO
DA UNITA' DA DIPORTO	SI	NO
SUBACQUEA	SI	NO

AREA GEOGRAFICA IN CUI E' PRATICATA LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA			
FRIULI VENEZIA-GIULIA		CALABRIA	
VENETO		BASILICATA	
EMILIA ROMAGNA		CAMPANIA	
MARCHE		LAZIO	
ABRUZZO		TOSCANA	
PUGLIA		LIGURIA	
SICILIA		SARDEGNA	
MOLISE			

ATTREZZATURE UTILIZZATE PER PRATICARE LA PESCA SPORTIVA/RICREATIVA	
LENZA A MANO	
CANNA DA PESCA	
PALAMITO O PARANGALI FISSI DI FONDO	
COPPO O BILANCIA	
NATTELLI	
FILACCIONI	
NASSE	
FUCILE O FIOCINA A MANO	
ALTRO (DA SPECIFICARE)	

UNITA' DA DIPORTO UTILIZZATA			
MEZZO NAUTICO PRIVATO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO A NOLEGGIO	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE
MEZZO NAUTICO IN "CHARTER FISHING"	MAI	OCCASIONALMENTE	SEMPRE

ASSOCIAZIONI PESCA SPORTIVA O RICREATIVA DI APPARTENENZA	
ASSOCIAZIONE (SPECIFICARE NOME)	
NESSUNA	

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa.

Con la presente il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di pesca sportiva e dei relativi limiti di esercizio.

_____ 201_

Firma dell'interessato

N.B. La comunicazione può essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dall'interessato direttamente, attraverso il sito web: www.politicheagricole.gov.it, oppure attraverso le associazioni di settore o l'autorità marittima.

Alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro

Oggetto: artt. 12 e 13 del Reg. CE n° 302/09

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)
 Il _____ e residente in _____ provincia di (____)
 in via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o
 armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto: *(barrare la casella che interessa)*

- ☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____
 e di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;
- ☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed
 iscritta al n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto
 tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di _____,
 di stanza nel porto di _____, presso _____;

C OMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca: ☐ SPORTIVA
☐ RICREATIVA *(barrare ciò che interessa)* del tonno rosso (*thunnus thynnus*) con la
 suddetta unità da diporto, per il periodo dal 16 giugno al 14 ottobre.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per ogni battuta di pesca e che in un giorno si può effettuare un'unica battuta di pesca;
- l'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- la taglia minima per il tonno rosso nel mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm;
- alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art.9 comma 2 del Regolamento CE 302/09;
- è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc..) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere inoltrata la dichiarazione di cattura: se pesca ricreativa all'Autorità marittima del porto di sbarco; se pesca sportiva all'Autorità marittima del luogo della manifestazione;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa.

Luogo, data

Capitaneria di porto di Corigliano Calabro

Nulla-osta n° ____/____

rilasciato il _____

valido fino al _____

timbro

firma

FIRMA

PESCA RICREATIVA / SPORTIVA DEL TONNO ROSSO

DICHIARAZIONE DI CATTURA

(ai sensi dell'art. 12/comma 4 e dell'art. 13/comma 4 del Reg. (CE) n° 302/09)

Nome dell'unità e/o Numero di iscrizione dell'unità da diporto:,

Cognome e Nome del conducente dell'unità da diporto

Riferimento comunicazione (VHF/CELLULARE) in data.....alle ore

All'Ufficio Marittimo di:

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	Numero esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1		

L'esemplare catturato viene sbarcato integro.

Data

Firma del conducente dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di tonno rosso all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.

E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale 12 (156,600 Mhz - canale di lavoro).

La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.

Alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro

Oggetto: Paragrafo 1. lett. b) della Raccomandazione ICCAT n° 11- 03
(pesce spada – Xphias gladius)

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____)

Il _____ e residente a _____ provincia di (____)
in via _____, n° _____, in qualità di proprietario e/o
armatore e/o utilizzatore dell'unità da diporto: *(barrare la casella che interessa)*

☐ del natante da diporto munito di motore/i con la/le seguente/i matricola/e _____
e di lunghezza f.t. mt. _____ di colore _____;

☐ dell'imbarcazione/nave da diporto denominata _____ ed
iscritta al n° _____ del Registro delle imbarcazioni/navi da diporto
tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo/ Capitaneria di porto di _____;
di stanza nel porto di _____, presso _____;

COMUNICA

ai sensi della normativa in oggetto di voler esercitare l'attività di pesca sportiva e/o
ricreativa del pesce spada – Xphias gladius con la suddetta unità da diporto, per un
periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di rilascio del presente nulla osta con
esclusione dei periodi dall'1 al 31 marzo e dall'1 ottobre al 30 novembre, periodi nei
quali la pesca del pesce spada è vietata.

Si allega copia della seguente documentazione, che si dichiara conforme all'originale:

- dichiarazione di potenza del motore (se natante da diporto);
- licenza di navigazione (se imbarcazione/nave da diporto);
- polizza di assicurazione del motore o dell'unità;
- documento di riconoscimento in corso di validità.

Dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui alla circolare n° 8664 in data 26.03.12 ed in
particolare di quelle indicate dalla lettera A alla G. che:

- nell'ambito della pesca ricreativa su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di pesce spada per ogni battuta di pesca e che in un giorno si può effettuare un'unica battuta di pesca;
- l'esemplare catturato deve essere sbarcato integro;
- la taglia minima per il pesce spada nel mediterraneo è di 10 Kg o 90 cm (misurazione A) o 140 cm. (misurazione B);
- alla pesca non professionale non si applicano le deroghe di cui al paragrafo 8 lett. a) della Raccomandazione ICCAT n° 11 - 03;
- è fatto obbligo di comunicare prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc.) la cattura di pesce spada all'Autorità marittima del porto di sbarco ovvero alla più vicina;
- entro 24 ore dallo sbarco deve essere inoltrata la dichiarazione di cattura: se pesca ricreativa all'Autorità marittima del porto di sbarco; se pesca sportiva all'Autorità marittima del luogo della manifestazione;
- un eventuale provvedimento d'interruzione della pesca del pesce spada per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca non professionale;
- è vietata la commercializzazione del prodotto pescato nell'ambito della pesca non professionale.

Luogo, data

Capitaneria di porto di Corigliano Calabro

Nulla-osta n° ____/____

rilasciato il _____

valido fino al _____

timbro

firma

FIRMA

Oggetto: Paragrafo 1. lett. b) della Raccomandazione ICCAT n° 11- 03
(pesce spada – Xphias gladius)

DICHIARAZIONE DI CATTURA

(ai sensi dell'art. 12/comma 4 e dell'art. 13/comma 4 del Reg. (CE) n° 302/09)

Nome dell'unità e/o Numero di iscrizione dell'unità da diporto:,

Cognome e Nome del conducente dell'unità da diporto

Riferimento comunicazione (VHF/CELLULARE) in data alle ore
.....

All'Ufficio Marittimo di:

Porto di sbarco: _____

Data della cattura	Quantitativi catturati (Kg)	Numero esemplari	Posizione	
			Latitudine	Longitudine
		1		

L'esemplare catturato viene sbarcato integro.

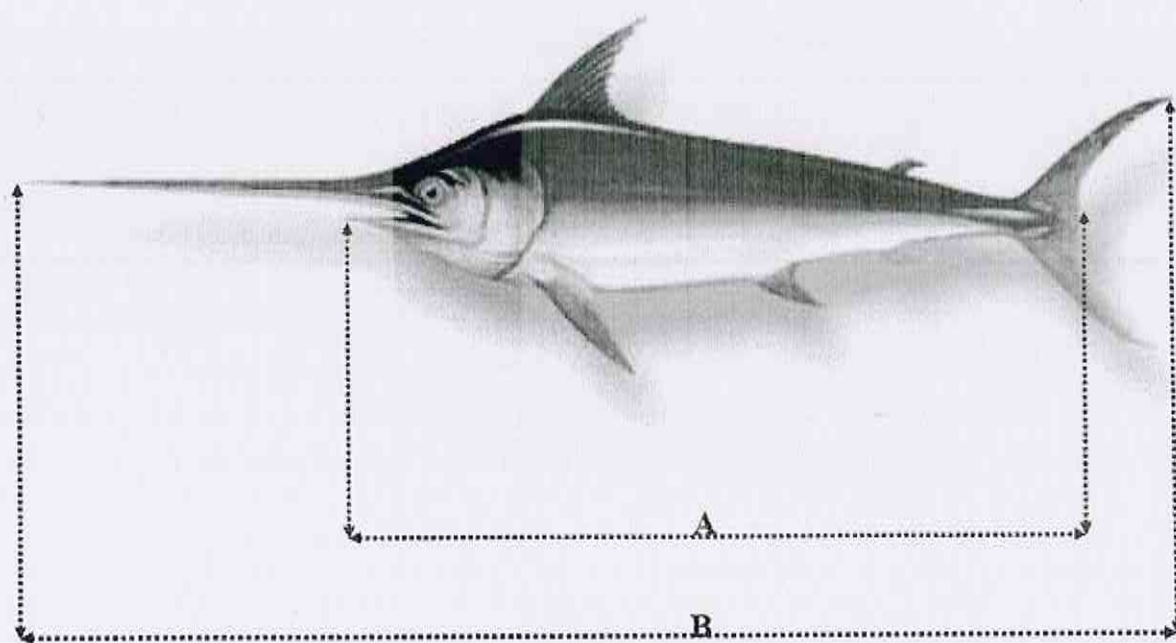
Data

Firma del conducente dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare

E' fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF/CELLULARE) la cattura di pesce spada all'Autorità Marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.
E' possibile contattare la Sala Operativa dell'Autorità Marittima più vicina mediante contatti VHF/FM sul canale 16 (156,800 Mhz - primo contatto) e successivamente sul canale 12 (156,600 Mhz - canale di lavoro).
La presente dichiarazione deve essere inoltrata entro 24 ore dallo sbarco: all'Autorità marittima del porto di sbarco, se pesca ricreativa; all'Autorità marittima del luogo della manifestazione, se pesca sportiva.

Modalità misurazione pesce spada



marca da bollo

Alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro
All'Ufficio locale marittimo di _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente in _____ alla via _____, in qualità di
_____ dell'ente/associazione _____, dichiara che in data
_____ alle ore _____, in località _____ si svolgerà la manifestazione
_____ con le seguenti modalità: _____.

Il numero delle persone/unità partecipanti alla manifestazione è _____; le persone/unità
navali in servizio di assistenza sono n. _____ e il responsabile della gara è il sig.
_____ nato a _____ il _____ e residente
a _____ in via _____, tel. _____.

Il sottoscritto dichiara:

- di aver verificato che tutti i partecipanti alla gara sono in possesso dell'attestazione di avvenuto inoltro al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della comunicazione inerente all'esercizio della pesca sportiva;
- che la zona interessata dalla manifestazione sarà delimitata;
- che sarà rispettata la normativa in materia di pesca sportiva;
- di confermare, anche per le vie brevi, lo svolgimento della manifestazione con almeno 24 ore di anticipo, e successivamente l'effettivo inizio e la conclusione;
- di mantenere un idoneo servizio di assistenza a mare e/o a terra per tutta la durata dell'evento;
- che al termine della gara l'area/specchio acqueo sarà libera da qualsiasi materiale usato per l'attività sportiva;
- di informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro del verificarsi di una situazione di emergenza ed interromperla qualora non possa più svolgersi in sicurezza;
- di accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio della gara e fino alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendola in caso contrario.

Per le gare di pesca subacquea il sottoscritto dichiara inoltre di assicurare, durante le immersioni:

- la presenza di un'adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;
- la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, previste dall'ordinanza sulle attività subacquee non professionali;
- di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e.

L'Autorità marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni di terzi, dallo svolgimento della manifestazione.

Si allega lo stralcio planimetrico dell'area interessata e il nulla-osta di altre Autorità territorialmente competenti (Comune - Regione Calabria).

Il sottoscritto
